

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 85 del 26 ottobre 2010

PREMESSO

- 1
- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C/1";
 - che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
 - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
 - che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
 - che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
 - che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
 - che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- A

- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

CONSIDERATO

- che con determinazione del Direttore Generale n. 72 del 24/09/2010 era stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di Prodotti per Medicina Trasfusionale, comprendenti i materiali di consumo nonché la locazione di idonee strumentazioni e relativa assistenza di durata quinquennale e per un importo, per il suddetto periodo di anni cinque, pari ad € 87.073.500,00 oltre i.v.a.;

- che con il medesimo provvedimento erano stati approvati gli atti di gara e se ne disponeva la pubblicazione secondo le disposizioni di legge vigenti;

- che per l'effetto, il relativo bando veniva trasmesso alla GUUE in data 28.09.2010 e pubblicato sulla GURI, V serie speciale contratti pubblici, n. 114 del 01/10/2010, sul BURC n. del , nonché per estratto sui quotidiani "Il Foglio", "Il Denaro", "Italia Oggi" e "Milano Finanza";

RILEVATO che per quanto riguarda il Lotto LT4, voce LT4.3 - Cards K , con nota 10/813 del 25.10.2010 la A.O.U. Federico II di Napoli ha comunicato che il proprio fabbisogno è di 200 unità (quantità totale di 3800 unità), e non di 20.000 unità, come in precedenza erroneamente comunicato in fase di trasmissione dei fabbisogni aziendali;

RILEVATO ancora, che per quanto riguarda il Lotto LT6, voce LT6.16 (Sacche quaduple da 450 con SAG M con filtro in linea per sangue intero per RBC, PLT e PLASMA), su segnalazione di taluni operatori economici e previa apposita verifica, detta voce corrisponde ad un prodotto avente carattere di esclusività e quindi da non includere in gara ;

PRESO ATTO che riguardo ai suddetti punti negli atti di gara devono rilevarsi taluni materiali o imprecisioni;



A

4

RITENUTO pertanto di rettificare, così come riportato nell'allegato 1 al presente atto, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale, al fine di emendarli dai suddetti errori o imprecisioni, dirimendo in tal modo possibili dubbi interpretativi ed in particolare:

A

- di rettificare la scheda fabbisogni (allegato B1) relativa al Lotto LT4, voce LT4.3 - Cards K per quanto riguarda l'A.O.U. Federico II di Napoli, da 20.000 unità a 200 unità;

3

- di stralciare la voce LT6.16 (Sacche quadruple da 450 con SAG M con filtro in linea per sangue intero per RBC, PLT e PLASMA) appartenente al Lotto LT6 dagli allegati B1, B3 e A6 e dai requisiti minimi previsti per tale lotto LT6 negli allegati B4 e A7, in quanto avente carattere di esclusività e quindi da non includere in gara.

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010,

DETERMINA


1) di **rettificare** il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale, con i relativi allegati, così come specificamente indicato in narrativa e riportato nell'allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante;

2) di **pubblicare** le suddette rettifiche sul sito internet di Soresa "www.soresa.it".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Prof. Francesco Tancredi



le

Allegato 1: rettifiche al disciplinare e al capitolato tecnico della gara "prodotti per medicina trasfusionale"

Lotto LT4, voce LT4.3 - Cards K

Per questa voce vi è stato un errore. Con nota 10/813 del 25.10.2010 la AOU Federico II ha comunicato che il proprio fabbisogno corretto è di 200 unità.
La quantità totale pertanto risulta di 3800 unità.

Lotto LT6, voce LT6.16, Sacche quaduple da 450 con SAG M con filtro in linea per sangue intero per RBC, PLT e PLASMA

Questa voce viene eliminata dagli allegati B1, B3 e A6;

Inoltre questa voce viene eliminata dai requisiti minimi previsti per il lotto LT6 negli allegati B4 e A7.

A

